

REGOLAMENTO (CEE) N. 1222/92 DELLA COMMISSIONE**del 12 maggio 1992****che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 6913, originari della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1991 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, prorogato per il 1992 dal regolamento (CEE) n. 3587/91 del 3 dicembre 1991⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 6 del suddetto regolamento, è concessa la sospensione dei dazi doganali per il 1992 a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 6 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 7 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei

prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per i prodotti del codice NC 6913 originari della Cina il massimale individuale è fissato a 5 789 000 ecu; che in data 7 aprile 1992 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari della Cina hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione; che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Cina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 17 maggio 1992 la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, per il 1992, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Cina:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci
10.0750	6913	Statuette ed altri oggetti d'ornamento, di ceramica

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 1992.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 341 del 12. 12. 1991, pag. 1. Questo regolamento è stato modificato ultimamente dal regolamento (CEE) n. 282/92 del Consiglio (GU n. L 31 del 7. 2. 1992, pag. 1).